



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 96 del 01-02-2019

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**  
**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIGNOLE SITUATA IN VIA IV NOVEMBRE N. 170 A QUARRATA (1° LOTTO) - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA.**

Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

*Determinazione del settore n. 22  
Proposta del settore n. 29*

## PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10/12/2018 si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico, tramite sostituzione degli infissi, della scuola secondaria di primo grado di Vignole situata in via IV Novembre n. 170 a Quarrata (I° lotto), per un importo complessivo di € 129.000,00, di cui € 115.000,00 a base di gara (comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.015,00);
- che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1169 del 13/12/2018 veniva confermata l'approvazione di tale progetto definitivo-esecutivo, veniva effettuata la copertura economica con la prenotazione delle somme previste a bilancio necessarie alla realizzazione dell'intervento, e veniva definita la modalità di aggiudicazione tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'osservanza dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.ms.ii. relativamente alla valutazione dell'anomalia dell'offerta;
- che con la medesima determinazione n. 1169 del 13/12/2018 si approvava la documentazione di gara, prevedendo di espletare la stessa tramite l'utilizzo della piattaforma START;
- che in data 19/12/2018 si provvedeva a pubblicare la gara sulla piattaforma START, indicando come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 10,00 del giorno 10/01/2019;
- che in data 10/01/2019, prima dell'ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte, perveniva via pec (prot. n. 1497 del 10/01/2019) una comunicazione da parte di un operatore economico invitato a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;
- che con tale segnalazione si contestavano la descrizione di una specifica tecnica di una voce di Elenco Prezzi Unitari ed il contenuto di uno dei criteri descritti nell'Allegato A relativamente all'offerta tecnica;

VISTO la relazione predisposta in merito da parte del Responsabile Unico del Procedimento, depositata in atti presso il Servizio Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che dopo aver verificato le contestazioni avanzate dal suddetto operatore economico, vi sono i presupposti logico-giuridici per agire in via di autotutela ai sensi dell'art. 21octies e dell'art. 21nonies della legge 241/1990 con l'annullamento della sopra citata procedura di gara effettuata tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e che tale percorso sia da attivare anche per ragioni di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa in quanto:

- la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara (CDS 3989/2006), tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse: tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 della Costituzione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- la stazione appaltante non è tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura idoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale;
- vi sono ragioni di legittimità giuridica e di imparzialità dell'azione amministrativa, oltre che di rispetto del principio di libera concorrenza tra gli operatori, che impongono di agire in autotutela agendo sugli atti di gara in una fase ancora precedente al consolidarsi delle posizioni dei concorrenti partecipanti alla procedura;

VISTO

- che la stessa lettera di invito alla gara al punto "9.6 Avvertenze" specifica che *"l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati"* e che *"l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico"*;

PRECISATO che il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) è C87D18000440004 mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7728650BBB;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dal 01/04/2018, provvedendo alla sua definitiva approvazione come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma e C-risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 20/12/2018 stato approvato il Piano Provvisorio delle Risorse 2019;

- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO di dover provvedere in merito

#### **DETERMINA**

1) di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21octies e dell'art. 21nonies della legge n. 241/1990 la procedura di gara effettuata tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni meglio descritte in premessa;

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Riccardo Pallini del Servizio Lavori Pubblici;

3) di dare atto che il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) è C87D18000440004 mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7728650BBB;

4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni.

**Data**  
**01-02-2019**

**Il Responsabile del Servizio**  
**GELLI IURI**